

II° ADDENDUM AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 03/08/2020 (Rif. Int. N°5064 del 10/12/2021)

Tra

L'impresa Guerrato S.p.A., con sede legale in Rovigo Viale delle Industrie n. 8, C.F. e P. IVA n. 00099440299, nella persona del Presidente Sig. Giovanni Di Carlo, nato a Atessa (CH) il 09/10/1981, d'ora in poi indicata come Appaltatore;

E

L'impresa MARROCCO ELEVATORS S.r.l. con sede legale in Via Tiburtina, 652 / A C.A.P. 00159 Codice Fiscale/Partita Iva 039868821001, nella persona di Marrocco Eleuterio nato ad Arce (FR) il 05/10/1948, C.F. MRRLTR48R05A363N nella sua qualità di legale rappresentante, munito dei poteri di legge per la stipula del presente contratto di subappalto (di seguito per brevità denominata "Subappaltatore") entrambi per brevità in seguito denominate "Parti"

premesso che:

- in data 03/08/2020 è stato sottoscritto un contratto di Subappalto per l'esecuzione del Servizio di manutenzione degli Impianti Elevo traslatori per il I° Semestre 2021 presso l'Azienda Sanitaria Asl RIETI (in appresso per brevità "Contratto Principale") autorizzato con determina n° 1845/20220 dle 08/09/2020, suddiviso nei seguenti corrispettivi:
 - o Servizio A. il corrispettivo di € 18.360,00 di cui € 575,4 per la per il II° Semestre 2020 e per il I° Semestre 2021 per la Manutenzione Ordinaria degli impianti elevatori.
 - Servizio B. il corrispettivo presunto di € 50.000,00 di cui € 1.400,00 per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre all'IVA se dovuta a norma di legge per l'eventuale manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalità degli Impianti Elevatori.
- in data 18/08/2021 è stato sottoscritto un I° Addendum al contratto di Subappalto per l'esecuzione del Servizio di manutenzione degli Impianti Elevo traslatori per il II° Semestre 2021 presso l'Azienda Sanitaria Asl RIETI (in appresso per brevità "Contratto Principale") autorizzato con determina n°1705/2021 del 09/09/2021, che integra il contratto principale con i seguenti corrispettivi:
 - o Servizio A. il corrispettivo di € 4.928,00 di cui € 150,00 per la Manutenzione Ordinaria degli impianti elevatori per il II° Semestre 2021.
 - Servizio B. il corrispettivo presunto di € 10.000,00 di cui € 300,00 per oneri per la sicurezza secondo il D.lgs. 81/2008, oltre all'IVA se dovuta a norma di legge per l'eventuale manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalità degli Impianti Elevatori.
- a seguito della necessità dell'Appaltatore di eseguire ulteriori attività, le Parti, consensualmente, hanno deciso di incrementare ulteriormente l'importo e la durata del Contratto Principale, come nel prosieguo specificato;

tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue che:

Art.1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto.



Art. 2 – Corrispettivo

Servizio A. Il "corrispettivo di € 23.288,00 di cui € 725,4 per oneri della sicurezza, riferito alla Manutenzione Ordinaria impianti elevatori per il II° Semestre 2020 e per il I° Semestre 2021 e per il II° Semestre 2021 è integrato dell'importo di € 14.784,00 di cui € 609,28 per oneri della sicurezza oltre all'IVA se dovuta a norma di legge, per il periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022 relativo al I°e II° Semestre 2022, come meglio descritto dall' (allegato 1 sub. A).

Servizio B. Il "corrispettivo presunto" di € 60.000,00 di cui € 1.700,00 per oneri della sicurezza, riferito all' Eventuale Manutenzione Straordinaria degli impianti elevatori <u>è integrato</u> dell'importo di € 50.000,00 di cui € 500,00 oneri della sicurezza, come meglio descritto dall' (allegato 1 sub. A).

Art. 3 – Importo

l'Importo Complessivo massimo presunto di € 83.288,00 di cui € 2425,40 (già oggetto di autorizzazione al subappalto con determina n° 1845/20220 dle 08/09/2020 e determina n°1705/2021 del 09/09/2021 dell'ASL RIETI) è integrato di € 64.784,00 (euro Sessantaquattrosettecentoottantaquattro/00) di cui € 1.109,28 per oneri della sicurezza.

Art. 4 – Durata del Contratto

La durata del contratto di subappalto inizialmente prevista ed autorizzata fino al 31/12/2021 è prorogata al 31/12/2022.

Art. 5 – Lavori in Straordinaria

Le singole lavorazioni dell'eventuale manutenzione straordinaria per il ripristino e la funzionalità degli impianti elevatori saranno, oggetto di specifiche trattative tra le parti, avendo come riferimento le tariffe per ore manodopera e le scontistiche sui prezziari in convenzione, secondo gli accordi commerciali tra le parti, per quanto riguarda gli interventi a guasto viene applicata a carico del subappaltatore la franchigia pari ad € 400,00.

Art. 6 – Pagamenti

La liquidazione delle fatture da parte della Guerrato S.p.A. avverrà a mezzo bonifico Bancario entro e non oltre 60-90-120 gg

Art. 7 – Disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione

"Il SUBAPPALTATORE dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione dei propri dipendenti e amministratori, affinché siano prevenuti, individuati ed affrontati atti di corruzione nella propria realtà aziendale; il SUBAPPALTATORE, inoltre, dichiara di ssere a conoscenza che GUERRATO SPA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. Il SUBAPPALTATORE aderisce ai principi di cui al succitato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché ai suoi allegati si impegna a rispettarne i contenuti e, in generali, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni così come riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o dipendenti e/o aventi causa, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il SUBAPPALTATORE manleva fin d'ora GUERRATO SPA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del SUBAPPALTATORE o di suoi eventuali collaboratori, e/o dipendenti e/o aventi causa."

Art. 8 – Validità del contratto

Il "Contratto Principale" identificato in premessa rimane valido e vincolante in ogni sua parte non in contrasto con il presente atto aggiuntivo con l'avvertenza che comunque, anche per quanto non espressamente previsto, in caso di incongruenza o contrasti tra i due citati documenti, il contenuto dell'atto aggiuntivo prevale su quello del "Contratto principale".



Rovigo, lì 10/12/2021

APPALTATORE	SUBAPPALTATORE